



COMUNICATO UFFICIALE N.60 **Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 30/AA al N. 36/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 30/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 313 pf 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Lorenzo CESARINI, Riccardo GNIGNERA e Riccardo LAMA, avente ad oggetto la seguente condotta:

LORENZO CESARINI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia, in violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

RICCARDO GNIGNERA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia, in violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

RICCARDO LAMA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia, in violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Lorenzo CESARINI, Riccardo GNIGNERA e Riccardo LAMA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di tre giornate di squalifica per il Sig. Lorenzo CESARINI, tre giornate di squalifica per il Sig. Riccardo GNIGNERA, due giornate di squalifica per il Sig. Riccardo LAMA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 31/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 313 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Gianluca DELLE FAVE, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANLUCA DELLE FAVE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianluca DELLE FAVE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di due giornate di squalifica per il Sig. Gianluca DELLE FAVE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 32/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 957 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Daniele SCARFINI, Andres Ezequiel PROVENZANO, Daniele APRILE e della società A.S.D. CAMPUS EUR 1960, avente ad oggetto la seguente condotta:

DANIELE SCARFINI, allenatore di base, all'epoca dei fatti tesserato come allenatore della A.S.D. Campus Eur 1960, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 37 comma 1, per aver svolto nella stagione sportiva 2018/2019 la funzione di prestanome in favore del Sig. Provenzano Andres Ezequiel, dirigente della A.S.D. Campus Eur 1960 il quale benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica ha svolto, dal mese di novembre 2018 al mese di aprile 2019,- le funzioni di allenatore di fatto della A.S.D. Campus Eur 1960 per la Categoria Juniores Under 19 Regionali;

ANDREAS EZEQUIEL PROVENZANO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della A.S.D. Campus Eur 1960, in violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione all'art. 23 comma 1 delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di allenatore di fatto in favore della A.S.D. Campus Eur 1960, dal mese di Novembre 2018 al mese di Aprile 2019, per le categorie Juniores Under 19 Regionali al posto dell'allenatore abilitato Sig. Daniele Scarfini, benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica;

DANIELE APRILE, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Campus Eur 1960, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione all'art. 23 delle N.O.I.F., per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Provenzano Andres Ezequiel, dirigente accompagnatore della A.S.D. Campus Eur 1960 nella stagione sportiva 2018/2019, dal mese di novembre 2018 al mese di aprile 2019, di svolgere di fatto l'attività di allenatore in favore della A.S.D. Campus Eur 1960 al posto dell'allenatore abilitato Sig. Daniele Scarfini, benché il Sig. Provenzano Andres Ezequiel non fosse iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica delle squadre categoria Juniores Under 19 Regionali;

A.S.D. CAMPUS EUR 1960, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte ascritte agli avvisati al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Daniele SCARFINI, Andres Ezequiel PROVENZANO e Daniele APRILE in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. CAMPUS EUR 1960;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di tre mesi di squalifica per il Sig. Daniele SCARFINI, due mesi di inibizione per il Sig. Andres Ezequiel PROVENZANO, tre mesi di inibizione per il Sig. Daniele APRILE e € 400,00 di ammenda per la società A.S.D. CAMPUS EUR 1960;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 33/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1101 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco MARTINI, Fausto PAVIA, e della società U.S.D. ARNARA, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO MARTINI, all'epoca dei fatti soggetto tesserato come calciatore della società U.S.D. ARNARA, in violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 23 e 38 N.O.I.F., 17 comma 2 del Regolamento Settore Tecnico e 44 Regolamento L.N.D. perché, nel corso della stagione sportiva 2017/2018, quanto, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, ha ricoperto e svolto fattivamente il ruolo di tecnico (allenatore) della prima squadra partecipante al campionato di Seconda Categoria (C.R. Lazio/Gir. L) (allo stesso, invero, è stata di fatto demandata la direzione tecnica della squadra nel corso delle gare di campionato) nonostante fosse sprovvisto, però, della necessaria abilitazione rilasciata da parte del Settore Tecnico per non aver mai conseguito lo speciale titolo abilitativo di "Allenatore Dilettante" indispensabile per poter essere abilitati alla conduzione tecnica di una squadra iscritta e partecipante al campionato di Seconda Categoria;

FAUSTO PAVIA, all'epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della società U.S.D. ARNARA, in violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 23 e 38 N.O.I.F., 17 comma 2 del Regolamento Settore Tecnico e 44 Regolamento L.N.D., per aver consentito o comunque non impedito che nel corso, sia, della stagione sportiva 2017/2018, sia, della stagione sportiva 2018/2019 il Sig. Marco MARTINI tesserato per la Società come calciatore, avesse a ricoprire e svolgere fattivamente il ruolo di tecnico (allenatore) della prima squadra partecipante al campionato di Seconda Categoria (C.R. Lazio/Gir. L) (allo stesso, invero, è stata di fatto demandata la direzione tecnica della squadra nel corso delle gare di campionato), nonostante costui fosse, però, sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata da parte del Settore Tecnico per non aver mai conseguito lo speciale titolo abilitativo di "Allenatore Dilettante" indispensabile per poter essere abilitati alla conduzione tecnica di una squadra iscritta e partecipante al campionato di Seconda Categoria;

U.S.D. ARNARA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte ascritte agli avvisati nello loro rispettive qualità;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marco MARTINI e Fausto PAVIA, in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società U.S.D. ARNARA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di quattro mesi di squalifica per il Sig. Marco MARTINI da scontare alla ripresa della stagione agonistico/sportiva 2019/2020, due mesi di inibizione per il Sig. Fausto PAVIA e € 400,00 di ammenda per la società U.S.D. ARNARA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 34/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1141 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Stefano SONN e della società A.S.V. KALTERER SV FUSSBALL avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO SONN, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Allenatore con patentino UEFA B, della società A.S.V. KALTERER, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 4, del previgente Codice di Giustizia Sportiva, per aver, subito dopo l'esito della gara A.S.V. Kalterer – A.S.V. Albeins del 4.11.2018 volevole per il Campionato di Promozione, disatteso l'obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, in particolare per aver contattato mediante *social network "facebook"* l'arbitro Mattiello Gian Marco per ottenere il suo numero telefonico allo scopo di inviare allo stesso direttore di gara, *tramite whats app*, un video in cui non risultava adottato un provvedimento di espulsione per doppia ammonizione, a carico di un tesserato della società A.S.V. Albeins, e, successivamente, per aver intrattenuto con lo stesso direttore di gara uno scambio di messaggi inerenti i predetti fatti di cui alla gara in questione, in quanto, atteso il ruolo del direttore di gara, i tesserati non devono interferire sulle decisioni adottande dello stesso interloquendo privatamente con rimostranze e comunicazioni tendenti a condizionarne la libertà decisionale;

A.S.V. KALTERER SV FUSSBALL, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento ascrivibile al proprio tesserato Stefano SONN;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alexander Spitaler, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.K. KALTERER S.V. FUSSBALL e Stefano SONN;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di cento giorni di squalifica per il Sig. Stefano SONN e di € 1.200,00 di ammenda per la società A.S.K. KALTERER S.V. FUSSBALL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 35/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 897 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessio CATANA, Francesco ALESSANDRI, Bernardino ALESSANDRI e della società SSDARL ERETUM MONTEROTONDO C., avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSIO CATANA, all'epoca dei fatti soggetto tesserato come Dirigente della società Eretum Monterotondo C., in violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 23 e 38 N.O.I.F., 17 comma 2 del Regolamento Settore Tecnico, 44 Regolamento L.N.D. e a quanto previsto e stabilito nel C.U. n.1/L.N.D. del 5.7.2017, per aver, nel corso della stagione sportiva 2017/2018 (più precisamente a far tempo dal mese di gennaio 2018 dopo l'intervenuto esonero del precedente allenatore), ricoperto e svolto fattivamente il ruolo di tecnico (allenatore) della squadra "Giovanissimi Regionali" partecipante al relativo campionato di categoria organizzato dalla F.I.G.C. L.N.D. (lo stesso, infatti, provvedeva a far svolgere gli allenamenti, a curare l'addestramento e la formazione tecnica dei calciatori, nonché, a dirigere la squadra nel corso delle gare di campionato), nonostante fosse sprovvisto, però, della necessaria abilitazione rilasciata da parte del Settore Tecnico per non aver mai conseguito prima la qualifica di "Allenatore Dilettante" indispensabile per poter essere abilitato alla conduzione tecnica di una squadra iscritta e partecipante alla categoria "Giovanissimi Regionali";

FRANCESCO ALESSANDRI, all'epoca dei fatti Dirigente della società SSDARL Eretum Monterotondo C., in violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 23 e 38 N.O.I.F., 17 comma 2 del Regolamento Settore Tecnico, 44 Regolamento L.N.D. e a quanto previsto e stabilito nel C.U. n.1/LND del 5.7.2017 per aver, nel corso della stagione sportiva 2017/2018 (più precisamente a far tempo dal mese di gennaio 2018 dopo l'intervenuto esonero del precedente allenatore) nella propria qualità al tempo di Direttore Sportivo della Società deciso, di concerto e in accordo con il Presidente e con il Responsabile del settore giovanile della Società, di affidare la conduzione tecnica della squadra "Giovanissimi Regionali" partecipante al relativo campionato di categoria organizzato dalla F.I.G.C. L.N.D. al Sig. Alessio CATANA, benché, questi fosse sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata da parte del Settore Tecnico per non aver mai conseguito prima la qualifica di "Allenatore Dilettante" indispensabile per poter essere abilitato alla conduzione tecnica di una squadra iscritta e partecipante alla categoria "Giovanissimi Regionali";

BERNARDINO ALESSANDRI, all'epoca dei fatti Presidente della società SSDARL Eretum Monterotondo C., in violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 23 e 38 N.O.I.F., 17 comma 2 del Regolamento Settore Tecnico, 44 Regolamento L.N.D. e a quanto previsto e stabilito nel C.U. n.1/L.N.D. del 5.7.2017, per aver, nel corso della stagione sportiva 2017/2018 (più precisamente a far tempo dal mese di gennaio 2018 dopo l'intervenuto esonero del precedente allenatore) deciso, di concerto e in accordo con il Direttore Sportivo e il Responsabile del settore giovanile della Società, di affidare la conduzione tecnica della squadra "Giovanissimi Regionali" partecipante al relativo campionato di categoria

organizzato dalla F.I.G.C. L.N.D. al Sig. Alessio CATANA, benché, questi fosse sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata da parte del Settore Tecnico per non aver mai conseguito prima la qualifica di “Allenatore Dilettante” indispensabile per poter essere abilitato alla conduzione tecnica di una squadra iscritta e partecipante alla categoria “Giovanissimi Regionali”;

SSDARL ERETUM MONTEROTONDO C., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte ascritte agli avvisati nello loro rispettive qualità;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alessio CATANA, e Francesco ALESSANDRI e Bernardino ALESSANDRI, in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società SSDARL ERETUM MONTEROTONDO C.;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di quattro mesi di inibizione da scontarsi all’atto di nuovo e futuro tesseramento per il Sig. Alessio CATANA, quaranta giorni di inibizione per il Sig. Francesco ALESSANDRI, due mesi di inibizione per il Sig. Bernardino ALESSANDRI e € 400,00 di ammenda per la società SSDARL ERETUM MONTEROTONDO C.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 36/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 898 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Pietro CANDI, Andrea PETRELLA, Aldo CASARELLI e della società A.S.D. TOR DE CENCI, avente ad oggetto la seguente condotta:

PIETRO CANDI, all'epoca dei fatti soggetto tesserato come Dirigente della società A.S.D. Tor De Cenci, in violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 23 e 38 N.O.I.F., 17 comma 2 del Regolamento Settore Tecnico, 44 Regolamento L.N.D e a quanto previsto e stabilito nel C.U. n.1/L.N.D. del 5.7.2017, per aver: *i*) nel corso della stagione sportiva 2017/2018, più precisamente fino al mese di dicembre 2017 - ovverosia - fino al momento della sopravvenuta risoluzione per quella stagione sportiva del proprio tesseramento in essere con la Società, coadiuvato l'allenatore della prima squadra (Sig. Silvano Strinati) partecipante al campionato di Prima Categoria organizzato dalla F.I.G.C. L.N.D. nella conduzione tecnica della stessa (dirigendo, in talune occasioni e in assenza dello Strinati, la squadra durante le gare di campionato) nonostante fosse sprovvisto, però, della necessaria abilitazione rilasciata da parte del Settore Tecnico per non aver mai conseguito prima lo speciale titolo abilitativo di "Allenatore Dilettante" indispensabile per poter essere abilitati alla conduzione tecnica di una squadra iscritta e partecipante al campionato di Prima Categoria; *ii*) nel corso della stagione sportiva 2018/2019, ricoperto e svolto fattivamente il ruolo di tecnico (allenatore) della prima squadra partecipante al campionato di Prima Categoria organizzato dalla F.I.G.C. L.N.D. (lo stesso, infatti, provvede a dirigere la squadra nel corso delle gare di campionato) nonostante risulti essere sprovvisto, però, della necessaria abilitazione rilasciata da parte del Settore Tecnico per non aver mai conseguito lo speciale titolo abilitativo di "Allenatore Dilettante" indispensabile per poter essere abilitati alla conduzione tecnica di una squadra iscritta e partecipante al campionato di Prima Categoria;

ANDREA PETRELLA, all'epoca dei fatti soggetto tesserato come Dirigente accompagnatore della società A.S.D. Tor De Cenci, in violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 23 e 38 N.O.I.F., 17 comma 2 del Regolamento Settore Tecnico, 44 Regolamento L.N.D e a quanto previsto e stabilito nel C.U. n.1/L.N.D. del 5.7.2017, per aver nel corso della stagione sportiva 2017/2018, più precisamente a far tempo dal mese di dicembre 2017 e fino al termine di quella stagione sportiva, ricoperto e svolto fattivamente il ruolo di tecnico (allenatore) della prima squadra partecipante al campionato di Prima Categoria organizzato dalla F.I.G.C. L.N.D. (lo stesso, infatti, provvedeva a dirigere la squadra nel corso di talune gare di campionato) nonostante fosse sprovvisto, però, della necessaria abilitazione rilasciata da parte del Settore Tecnico per non aver mai conseguito lo speciale titolo abilitativo di "Allenatore Dilettante" indispensabile per poter essere abilitati alla conduzione tecnica di una squadra iscritta e partecipante al campionato di Prima Categoria;

ALDO CASARELLI, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Tor De Cenci, in violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizi Sportiva con riferimento

agli artt. 23 e 38 N.O.I.F., 17 comma 2 del Regolamento Settore Tecnico, 44 Regolamento L.N.D. e a quanto previsto e stabilito nel C.U. n.1/LND del 5.7.2017, per aver consentito o comunque non impedito che: **A)** nel corso della stagione sportiva 2017/2018: i) il Sig. Pietro Candi all'epoca tesserato per la Società quale Dirigente, fino al mese di novembre 2017 - ovverosia - fino al momento della sopravvenuta risoluzione per quella stagione sportiva del proprio tesseramento in essere con la Società, avesse a coadiuvare l'allenatore della prima squadra (Sig. Silvano Strinati tecnico abilitato regolarmente tesserato con la Società per la s.s. 2017/2018 che ebbe a risolvere anticipatamente il proprio rapporto con quest'ultima nel mese di dicembre 2017), partecipante al campionato di Prima Categoria organizzato dalla F.I.G.C. L.N.D. nella conduzione tecnica della stessa (in talune occasioni e in assenza dello Strinati dirigendo egli stesso in prima persona la squadra durante le gare di campionato), nonostante costui fosse, però, sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata da parte del Settore Tecnico per non aver mai conseguito prima lo speciale titolo abilitativo di "Allenatore Dilettante" indispensabile per poter essere abilitati alla conduzione tecnica di una squadra iscritta e partecipante al campionato di Prima Categoria; ii) il Sig. Andrea PETRELLA all'epoca tesserato per la Società come Dirigente accompagnatore, a far tempo dal mese di dicembre 2017 e fino al termine di quella stagione sportiva, avesse a ricoprire e svolgere fattivamente il ruolo di tecnico (allenatore) della prima squadra partecipante al campionato di Prima Categoria organizzato dalla F.I.G.C. L.N.D. (lo stesso, infatti, provvedeva a dirigere la squadra nel corso di talune gare di campionato), nonostante costui fosse, però, sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata da parte del Settore Tecnico per non aver mai conseguito lo speciale titolo abilitativo di "Allenatore Dilettante" indispensabile per poter essere abilitati alla conduzione tecnica di una squadra iscritta e partecipante al campionato di Prima Categoria; **B)** nel corso della stagione sportiva 2018/2019 il Sig. Pietro Candi, tesserato per la Società come Dirigente, abbia ricoperto e svolto fattivamente il ruolo di tecnico (allenatore) della prima squadra partecipante al campionato di Prima Categoria organizzato dalla F.I.G.C. L.N.D. (lo stesso, infatti, provvede a dirigere la squadra nel corso delle gare di campionato), nonostante costui sia, però, sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata da parte del Settore Tecnico per non aver mai conseguito lo speciale titolo abilitativo di "Allenatore Dilettante" indispensabile per poter essere abilitati alla conduzione tecnica di una squadra iscritta e partecipante al campionato di Prima Categoria;

A.S.D. TOR DE CENCI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte ascritte agli avvisati al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Pietro CANDI, Andrea PETRELLA e Aldo CASARELLI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. TOR DE CENCI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di sei mesi di inibizione per il Sig. Pietro CANDI, quattro mesi di inibizione per il Sig. Andrea PETRELLA, due mesi di inibizione per il Sig. Aldo CASARELLI e € 400,00 di ammenda per la società A A.S.D. TOR DE CENCI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina